

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 12 gennaio 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Cerini Dr. Francesco, Goldoni Dr. Umberto- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL' A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI €300,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ– (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria– Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 – 3 RECLAMO CALCIO COMO E RICHIESTA DI AMNISTIA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003, PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

La C.A.F. respinge il reclamo del Calcio Como di Como e dichiara inammissibile la richiesta di amnistia . Si ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE FINO AL 15.4.2004 INFLITTE AI CALCIATORI BANDONI LORENZO, NATALI FABIO E TOSO ROBERTO A SEGUITO GARA MONTECOSARO/ MONTEFANO DEL 6.9.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Montefano di Montefano (Macerata) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 – APPELLO DELL' A.S. T.C.GARDEN CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 LUGLIO 2005 INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI CRISTIANO– (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 140 del 28.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. T.C. Garden C/5 di Roma ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo- Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Giubilaro Dr. Aldo, Mastrandrea Dr. Gerardo, De Luca Comandini Dr. Raffaele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 – APPELLO DELL' U.S. REAL TERLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROPA CALCIO PALESE/REAL TERLIZZI DEL 2.11.2003, – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Real Terlizzi di Terlizzi (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 – APPELLO DEL G.S. SAN GIOVANNI GEMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 E L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETÀ FINCANTIERI DI PALERMO AMMONTATI A €3.400,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE- (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 27.11.2003).

La C.A.F.:

- respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. San Giovanni Gemini di San Giovanni Gemini (Agrigento), in ordine alla responsabilità oggettiva della reclamante, confermando la sanzione dell'ammenda inflitta;
- dichiara, altresì il difetto di competenza della Commissione Disciplinare in ordine alla richiesta di risarcimento in favore della Fincantieri Calcio annullando la decisione impugnata;
- Rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per il seguito di competenza.
- Riserva al definitivo giudizio la decisione sulla tassa versata.

8 – APPELLO DELL' A.S.S.C. GABETTO MECTRANS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALBESE/GABETTO MECTRANS DEL 19.10.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle.d'Aosta per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com- Uff. n. 17 del 27.11.03).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.S.C. Gabetto Mectrans di Poirino (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Sperandio Dr. Sandro, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

9 – APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCAGORGA/ LAZIO CLUB SONNINO DELL' 8.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Calcio Roccagorga di Roccagorga (Latina) ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 – APPELLO DELLA POL. EURO STYLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCINESE/EURO STYLE DEL 16.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 4.12.2003).

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol Euro Style di Prato, annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì il risultato di 0 – 0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 – APPELLO DELL' A.S. PUNTO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO FOGGIA/FOGGIA CALCIO DEL 9.11.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 dell'11.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Punto Foggia di Foggia. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 – APPELLO DELLA POL. REFRANCORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REFRANCORESE/VICCHIO DEL 30.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 15 dell'11.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Refrancorese di Refrancore (Asti). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Publicato in Roma il 13 gennaio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro